



**Studio Chirico**  
Commercialisti Associati

## **CIRCOLARE INFORMATIVA DICEMBRE N. 12/2023**

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti di dicembre 2023 fino al 15 gennaio 2024, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o di giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7 D.L. 70/2011.

### **Versamenti Iva mensili**

Scade il 18 dicembre il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre (codice tributo 6011).

### **Versamento dei contributi Inps**

Scade il 18 dicembre il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

### **Versamento delle ritenute alla fonte**

Entro il 18 dicembre i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di novembre.

### **Imu**

Scade il 18 dicembre il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo IMU 2023 per i soggetti proprietari o titolari di diritti reali di godimento di terreni e fabbricati.

### **Imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR**

Scade il 18 dicembre il termine per il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR maturata nell'anno 2023.

### **Acconto Iva**

Scade il 27 dicembre il termine per effettuare il versamento dell'acconto Iva 2023 da parte dei contribuenti mensili e trimestrali.

### **Presentazione elenchi Intrastat mensili**

Scade il 27 dicembre, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (ai soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese di novembre.

### **Riduzione ritenuta d'acconto agenti**

Scade il 31 dicembre il termine per la presentazione ai committenti, preponenti o mandanti, della dichiarazione contenente i dati identificativi dei percipienti nonché l'attestazione di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, ai fini dell'applicazione della ritenuta d'acconto nella misura ridotta del 4,60%.

### **Presentazione elenchi Intra 12 mensili**

Scade il 2 gennaio 2024 il termine, per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati, per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di ottobre.

### **Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade il 2 gennaio 2024 il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 7 dicembre 2023

## **AL 27 DICEMBRE 2023 SCATTA LA CONSUMAZIONE DEL REATO DI OMESSO VERSAMENTO IVA DELL'ANNO 2022**

Entro il prossimo 27 dicembre 2023, i soggetti che nel corso del 2022 non avessero versato Iva per ammontare superiore a quello tollerato dal D. Lgs. 74/2000, potranno rimettersi in regola evitando le conseguenze penali di tale condotta.

### **Il reato di omesso versamento Iva**

L'articolo 10-ter, D. Lgs. 74/2000 prevede che sia punito con la reclusione chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a una certa soglia.

Secondo la norma a oggi vigente, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versi, entro il termine di pagamento dell'acconto dell'anno successivo, un importo di Iva risultante dalla dichiarazione annuale superiore a 250.000 euro per ciascun periodo di imposta.

Ne deriva che, nel limite di quanto possibile, entro detto termine si dovrà provvedere a recuperare gli omessi versamenti scoperti che superino tale soglia, al fine di evitare possibili ripercussioni di natura penale.

In ogni caso, ove non fosse possibile tale rimedio, rammentiamo che si ottiene la non punibilità del reato se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti.

Qualora lo "sforamento" sia modesto e, comunque, il comportamento del contribuente non risulti abituale, troverebbe applicazione l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto nel reato di omesso versamento dell'Iva.

Nella valutazione delle irregolarità compiute dal contribuente, in relazione all'applicazione delle disposizioni penali, occorre tenere in considerazione eventuali definizioni agevolate poste in essere, purché le relative procedure siano definite prima della pronuncia della sentenza di appello.

## DETRAZIONE “RITARDATA” PER LE FATTURE A CAVALLO D’ANNO

Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

L’Agenzia delle Entrate ha affermato che la detrazione debba essere esercitata a partire dal momento nel quale si intendono verificati entrambi i seguenti requisiti:

- esigibilità (coincidente di regola con il momento di effettuazione dell’operazione);
- ricezione della fattura.

Quindi, è solo a partire dalla effettiva ricezione del documento di acquisto che il contribuente può esercitare correttamente il diritto alla detrazione dell’Iva assolta su tale acquisto:

l’articolo 1, D.P.R. 100/1998 però afferma, in chiave di semplificazione, che *“Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”*.

Allo stesso modo, per i contribuenti che liquidano trimestralmente l’imposta, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il riferimento alle fatture d’acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, deve intendersi riferito al giorno 15 del secondo mese successivo in linea con il relativo termine della liquidazione.

### Ricezione della fattura

Le situazioni che possono verificarsi in funzione della diversa data di ricezione e/o registrazione del documento di acquisto sono le seguenti:

Fattispecie	Trattamento	Anno detrazione
Fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre 2023	Devono concorrere alla liquidazione Iva del mese di dicembre 2023	2023
Fatture ricevute nel mese di gennaio 2024 (datate dicembre 2023) e registrate nel mese di gennaio 2024	Devono necessariamente confluire nella liquidazione Iva del mese di gennaio 2024 o successive	2024
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2023 non registrate a dicembre 2023	Possono rientrare ai fini della detrazione nella dichiarazione annuale Iva relativa all’anno 2023 da presentare entro il 30 aprile 2024	2023
Fatture ricevute nel mese di dicembre 2023 e registrate dopo il 30 aprile 2024	Possono essere detratte nel 2023 solo attraverso la presentazione di una dichiarazione annuale Iva integrativa relativa all’anno 2023	2023

Qualora il Sistema di Interscambio non riesca a recapitare la fattura al destinatario, la stessa viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale fatture e corrispettivi e la data di ricezione corrisponde alla data di presa visione/scarico del *file* fattura.

Questo è il momento a partire dal quale sarà possibile detrarre l’Iva per il cliente.

Il Sdl comunicherà, infine, al cedente/prestatore l’avvenuta presa visione della fattura da parte del cessionario/committente.

## **DAL 2024 OBBLIGO FE GENERALIZZATO PER FORFETTARI E REGIME 398 MA RIMANE IL DIVIETO PER LE PRESTAZIONI SANITARIE**

A partire dal prossimo 1° gennaio 2024, l'obbligo di fatturazione elettronica riguarderà, in via generalizzata e a prescindere dal volume di ricavi conseguito nell'anno precedente, anche i seguenti soggetti:

- contribuenti "*minimi*";
- contribuenti in regime forfettario;
- soggetti (per lo più realtà sportive dilettantistiche) che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/1991.

A partire dal 1° gennaio 2024, quindi, l'obbligo di emettere fattura elettronica entro l'ordinario termine dei 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione riguarderà tutti i citati soggetti a prescindere dal volume di ricavi conseguito nell'anno precedente e non potendo più, in nessun caso, emettere fattura in modalità cartacea.

### **Prorogato a tutto il 2024 il divieto di fatturazione elettronica delle spese sanitarie**

Per effetto della previsione contenuta nel recente D.L. 132/2023 convertito in legge (c.d. Decreto Proroghe), viene nuovamente modificato l'articolo 10-*bis*, D.L. 119/2018, convertito dalla L. 136/2018, al fine di estendere a tutto il 2024 il divieto di emissione di fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese dai soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

## PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI

L'erogazione di compensi all'organo amministrativo deve essere effettuata avendo riguardo a 3 specifici aspetti:

- il rispetto del principio di cassa;
- la verifica dell'esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata;
- il coordinamento con l'imputazione a Conto Economico.

### Il principio di cassa

La deducibilità dei compensi deliberati per l'anno 2023 è subordinata all'effettivo pagamento dei medesimi, secondo il principio di cassa.

In particolare, si possono distinguere 2 differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l'amministratore alla società:

Amministratore con rapporto di collaborazione (viene emesso cedolino paga)	I compensi sono deducibili dalla società nel 2023, a condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 2024 (c.d. principio della cassa "allargata")
Amministratore con partita Iva (viene emessa fattura)	I compensi sono deducibili dalla società nel 2023, a condizione che siano pagati non oltre il 31 dicembre 2023

È necessario che entro la suddetta scadenza:

- sia consegnato un assegno bancario "datato" all'amministratore;
- sia disposto il bonifico a favore dell'amministratore.

Ovviamente, ricordiamo che il compenso all'amministratore dovrà essere stato opportunamente deliberato dall'assemblea dei soci per un importo proporzionato all'opera svolta dall'amministratore stesso.

Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all'importo indicato si dovrà aggiungere il carico previdenziale secondo la specifica situazione del beneficiario.

### L'esistenza della delibera

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diversamente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolarmente approvato, l'Amministrazione Finanziaria può contestare la deducibilità del costo.

È, quindi, necessario che il compenso sia espressamente previsto da una apposita delibera assembleare.

### Il compenso deliberato e non pagato

Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una parte del compenso già deliberato e, in corso d'anno, si accorgono del fatto che l'onere non è più sostenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso.

Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell'amministratore all'incasso del compenso; è bene evitare tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) l'Amministrazione Finanziaria presume che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto forma di finanziamento.

Ciò determinerebbe l'obbligo di tassazione in capo all'amministratore del compenso stesso.

È allora preferibile che l'assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, sulla scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l'erogazione della remunerazione.

## **WHISTLEBLOWING: ATTIVAZIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE ENTRO IL 17 DICEMBRE 2023**

Con il D. Lgs. 24/2023 è stata recepita la Direttiva 1937/2019 riguardante la protezione delle persone fisiche che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea ("Whistleblowing") commesse all'interno di una azienda/organizzazione.

Il Decreto di recepimento e la Direttiva UE regolamentano sia al settore pubblico che quello privato e le misure di protezione, ivi previste, sono, pertanto, rivolte sia ai dipendenti privati che pubblici.

I soggetti che rientrano nell'ambito di protezione della norma sono individuati nel modo più estensivo possibile.

Non sono solo i dipendenti, ma anche coloro che hanno cessato il loro rapporto di lavoro ovvero anche coloro che lo devono ancora iniziare (in fase di assunzione) e che, comunque, vengono a conoscenza di una violazione rilevante ai fini del "whistleblowing".

Sono, inoltre, compresi anche i lavoratori autonomi, i collaboratori esterni, i liberi professionisti e i consulenti, i volontari e i tirocinanti, indipendentemente dalla loro retribuzione o meno, fino ad arrivare agli azionisti e alle persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

L'ambito di operatività della normativa prevede alcuni specifici settori come rilevanti, in ambito comunitario, quali appalti pubblici, servizi finanziari, sicurezza dei prodotti e dei trasporti, ambiente, alimenti, salute pubblica, *privacy*, sicurezza della rete e dei sistemi informatici e concorrenza.

Nel diritto interno vi è l'estensione alle violazioni del diritto nazionale quali gli ulteriori illeciti amministrativi, contabili, civili o penali non rientranti nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea, nonché alle condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

### **I soggetti che devono istituire il canale di segnalazione interna**

I soggetti che devono istituire il canale di segnalazione interna entro il 17 dicembre 2023 sono enti/organizzazioni/società, appartenenti indistintamente al settore pubblico o a quello privato, che hanno avuto una media di lavoratori dipendenti (a tempo indeterminato e/o determinato) nell'anno solare precedente (2022) pari o superiore a 50 fino a un massimo di 249.

Nel caso di soggetti costituiti nel corso del 2023 la media deve essere calcolata per l'anno in corso. Per i soggetti con una media di lavoratori pari o superiore a 250 dipendenti l'obbligo di adozione del canale di segnalazione interna è scattato dal 15 luglio 2023.

### **Caratteristiche del canale di segnalazione interna**

I canali di segnalazione interna da istituirsi da parte dei soggetti del settore pubblico e del settore privato devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia:

- la riservatezza dell'identità della persona segnalante e della persona coinvolta;
- il contenuto della segnalazione;
- la documentazione.

Le segnalazioni possono essere fatte sia in forma scritta (anche con modalità informatiche) che orale.

L'utilizzo di piattaforme informatiche è la modalità consigliata (linee guida Anac) considerato che le stesse possono agevolmente soddisfare il prescritto ricorso a strumenti di crittografia.

Le caratteristiche che tali canali di segnalazione interna devono avere sono:



1. facilità di accesso;
2. intellegibilità (lingua comprensibile da chi deve utilizzare il canale di segnalazione);
3. illustrazione dettagliata del processo di gestione della segnalazione ed individuazione dei soggetti incaricati;
4. garanzia della trattazione riservata delle segnalazioni.

### **Adempimenti formali per l'adozione del canale di segnalazione**

Per l'adozione del canale di segnalazione interna devono essere rispettati alcuni adempimenti formali:

- comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali prima della sua formale adozione;
- adozione di una delibera di approvazione dell'atto organizzativo da parte dell'organo di indirizzo che definisca le procedure (ruolo e i compiti dei diversi soggetti coinvolti) per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni.

### **I gestori e la gestione del canale di segnalazione interna**

La gestione del canale interno di segnalazione può essere affidata a:

1. una persona interna specificamente formata;
2. un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato;
3. un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato.

Il gestore incaricato dovrà poi svolgere le seguenti attività:

- a) rilasciare un avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione;
- b) interloquire con la persona segnalante ed ove ritenuto necessario richiedere delle integrazioni;
- c) dare diligente seguito alla segnalazione;
- d) fornire riscontro alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento;
- e) mettere a disposizione dei soggetti interessati (segnalanti) informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Le informazioni di cui appena sopra devono essere rese facilmente visibili, nei luoghi di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono rapporti (commerciali, di fornitura di beni e /o servizi) con l'ente obbligato alla istituzione del canale di segnalazione interna.

La presenza di un sito *internet* del soggetto obbligato impone a quest'ultimo la pubblicazione delle informazioni, meglio se in una sezione dedicata dello stesso. Si ritiene che il sito *internet* sia il modo migliore per rendere accessibili le informazioni a tutti i soggetti interessati.

Il canale di segnalazione interna è obbligatorio.

La possibilità di utilizzo del canale di segnalazione esterna da parte della persona segnalante è condizionata al ricorrere di una delle seguenti fattispecie:

- non è prevista l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna;
- è già stata effettuata una segnalazione che non ha avuto seguito;
- si ritiene che la segnalazione interna non abbia efficace seguito anche se effettuata o che possa determinare un rischio di ritorsione;
- fondato motivo di pericolo imminente per il pubblico interesse.

## **Privacy e whistleblowing**

Le prescrizioni *privacy* relative alla gestione dei canali di segnalazione si possono sintetizzare in senso generale nel rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa di riferimento (G.D.P.R. 679/2016, D. Lgs. 196/2003 e D. Lgs. 51/2018).

In sintesi, alcuni degli aspetti *privacy* relativi all'adozione dei canali di segnalazione:

- raccolta dei dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce (i dati manifestamente non utili non devono essere raccolti);
- conservazione dei dati per il tempo necessario al trattamento della specifica segnalazione. Non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione;
- trattamento dei dati personali in modo da garantirne la sicurezza, compresa la loro protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, distruzione e dal danno accidentale;
- effettuazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati;
- aggiornamento del Registro delle attività di trattamento.

## **Le sanzioni in caso di mancata istituzione del canale di segnalazione**

La mancata istituzione del canale di segnalazione interna ovvero l'istituzione del canale di segnalazione interna non conforme a quanto previsto dal Decreto comporta l'irrogazione da parte di Anac della sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.

Il soggetto responsabile al quale viene applicata tale sanzione è l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato.